

INDICE

1 PRINCIPI GENERALI	2
1.1 Finalità e obiettivi.....	2
1.2 Ambito di applicazione	3
1.3 Aziende Erogatrici e Operatrici.....	3
1.4 Ufficio del sottosuolo	3
1.5 Sportello informativo	4
2 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE	5
2.1 Programmazione.....	5
2.2 Coordinamento	5
2.3 Censimento strutture polifunzionali esistenti.....	5
2.4 Mappatura delle reti esistenti	6
2.5 Classificazione delle strade	6
2.6 Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS).....	6
2.7 Sistema informativo territoriale	7
3 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	8
3.1 Procedure autorizzative.Domanda di autorizzazione e procedura semplificata.....	8
3.2 Iter autorizzativo	9
3.3 Modalità autorizzative.....	10
3.4 Disposizioni e condizioni di carattere generale.....	10
3.5 Garanzie e cauzioni	11
3.6 Oneri Economici. Tassa di occupazione	11
3.7 Oneri economici. Tariffa per l' utilizzo delle infrastrutture.....	12
3.8 Sanzioni.....	12
3.9 Responsabilità per danni	13
3.10 Decadenza dell' autorizzazione.....	13
3.11 Occupazione abusiva.....	13
4 ATTIVITÀ TECNICHE	15
4.1 Esecuzione dei lavori e contenimento dei tempi di lavoro.....	15
4.2 Gestione dei cantieri.....	15
4.3 Ultimazione lavori e collaudo	16
4.4 Ripristino del sedime stradale	17
4.5 Manutenzione	17
4.6 Emergenza.....	17
4.7 Prescrizioni tecniche	17

1 PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Cavenago di Brianza e le aziende erogatrici dei servizi ed operatrici secondo le reciproche competenze di seguito descritte, nonché le procedure di definizione ed attuazione di interventi sul suolo pubblico che riguardano i servizi a rete. Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione degli oneri economici ed assicurativi. Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazioni di quelli già esistenti, ovvero in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana.

1.1 Finalità e obiettivi

Ai Comuni competono:

1. La disciplina dell'utilizzo del sottosuolo stradale, attraverso la gestione coordinata del sistema delle reti stradali e delle infrastrutture applicando i relativi oneri economici.
2. L'attuazione di provvedimenti di settore (direttive, norme regionali, norme tecniche che disciplinano i servizi a rete).
3. La redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) secondo i seguenti provvedimenti: DPCM 3/3/99, L.R. Lombardia n. 26/03, Reg. Lombardia n. 03/05 che costituisce specificazione settoriale del piano dei servizi di cui alla LR n.12/05. Il PUGSS individua le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non inferiore a dieci anni con i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico economiche, definendo l'insieme delle dorsali di attraversamento e di distribuzione, individuando quali assi attrezzare mediante macrostrutture sotterranee polifunzionali percorribili per il passaggio coordinato di più servizi. La predisposizione dei servizi in strutture sotterranee polifunzionali, per l'entità ed i costi dei relativi interventi di posa devono avere una loro ragione d'essere anche nell'ambito di interventi in zone da salvaguardare per valore monumentale, storico, artistico e paesaggistico o in presenza di pavimentazioni di particolare pregio.
4. Il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del suolo e soprassuolo ("suolo pubblico");
 - b) coordinamento degli interventi tra i vari soggetti, previa verifica dell'esistente e dei programmi pubblici di sviluppo e dei gestori;
 - c) realizzazione di una mappatura georeferenziata delle infrastrutture e conseguimento di un quadro conoscitivo dei sottosistemi presenti. Tale quadro sarà dotato di informazioni sulle caratteristiche e sulla tipologia dei servizi forniti, delle ubicazioni topografiche e spaziali delle reti e delle strade riportate su cartografie e su supporto informatico sempre aggiornato ed inserito nel SIT comunale;
 - d) ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione ed agevolando la diffusione omogenea di nuove infrastrutture; al fine di dotare l'intero territorio comunale di un sistema di strutture a rete, in grado di assicurare i diversi servizi ai cittadini ed agli operatori, realizzando economie di scala a medio e lungo termine con usi plurimi dei sistemi; il processo di pianificazione deve portare a garantire la regolarità, la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio, in condizioni di uguaglianza e di equità nell'accesso e nella fruibilità da parte di tutti i cittadini;
 - e) offerta di servizi efficienti, efficaci, economici e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi sulle strade urbane, i fattori di inquinamento, di congestione del traffico ed attuando un tempestivo ripristino delle funzioni.

5. L'organizzazione del sistema delle reti del sottosuolo secondo gli standard di ubicazione previsti dalla direttiva 3/3/99 e la realizzazione delle infrastrutture per l'alloggiamento delle reti secondo il titolo IV della L.R 26/03.
6. Promozione, ove opportuno, delle attività di posa che favoriscano le tecniche senza scavo (No Dig) e gli usi plurimi di allocazione dei sistemi.
7. La realizzazione, direttamente o affidandole a terzi, delle nuove infrastrutture definite nel Piano.

1.2 Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano agli interventi che riguardano i servizi tecnologici presenti nel territorio comunale.
2. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali, ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
3. Restano escluse dal campo di applicazione l'allacciamento alle utenze mediante linee aeree (resta facoltà del Comune concordare con i gestori di linee aeree la posa interrata nell'ambito del proprio territorio, attraverso specifiche convenzioni).
4. Restano altresì escluse le adduttrici e le alimentatrici primarie delle reti idriche, le grandi infrastrutture quali collettori di fognature, linee di trasporto di fluidi infiammabili e linee elettriche ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un'unica Azienda Erogatrice (centrali telefoniche, cabine elettriche, etc.).
5. Le presenti prescrizioni elaborate integrano il vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (di seguito regolamento per l'occupazione suolo).

1.3 Aziende Erogatrici e Operatrici

1. E' possibile distinguere i seguenti soggetti:
 - a) le Aziende Erogatrici dei servizi che operano per la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di loro competenza, in coerenza con gli indirizzi del comune e degli interventi sulle reti stradali, tipicamente assegnatari dei seguenti sottoservizi:
 - reti di acquedotto e gestione pozzi di adduzione;
 - reti per l'irrigazione di aree verdi;
 - condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflui urbani e pozzi perdenti;
 - reti elettriche di trasporto e distribuzione e per l'illuminazione pubblica (escluse linee elettriche ad alta tensione);
 - reti di trasporto e di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari;
 - reti di teleriscaldamento;
 - condutture di distribuzione del gas;
 - b) le Aziende Operatrici che realizzano e gestiscono le nuove reti e le infrastrutture nel territorio comunale dopo regolare concessione o autorizzazione.

1.4 Ufficio del sottosuolo

1. Il Comune istituisce l'Ufficio per il sottosuolo (Ufficio), che avrà in carico le seguenti attività:

- unificare e coordinare le attività nel sottosuolo e nelle strade urbane;
 - adoperarsi per l'applicazione del regolamento;
 - svolgere attività programmatiche, amministrative e tecniche, per la pianificazione, la programmazione ed il coordinamento tra gli Uffici Comunali, le Aziende Erogatrici ed Operatrici, i gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, delle attività di infrastrutturazione e di realizzazione delle opere relative alla rete dei servizi (con esclusione degli allacciamenti agli utenti);
 - istituire e gestire lo sportello informativo PUGGS;
 - censimento delle strutture polifunzionali esistenti, la mappatura delle reti nei termini di seguito illustrati e la classificazione delle strade;
 - lo sviluppo e l'applicazione del PUGSS.
2. L'Ufficio sarà costituito, indicativamente, da:
- a) personale tecnico ed operativo con competenze in materia:
 - pianificazione territoriale ed impiantistica;
 - amministrative;
 - di gestione elettronica dei dati (ambiente GIS e database gestionale);
 - b) strutture logistiche, attrezzature tecnico-informatiche, banca dati territoriale e cartografica ed eventualmente apparecchiature per i rilievi e i controlli.
3. L'Ufficio, inoltre, si potrà avvalere di specialisti interni attualmente a servizio di altri settori (esperto SIT, ufficio tecnico, amministrazione) ed eventualmente esterni, con funzione di supporto ed aventi possibilità di agire a tutti gli effetti come tecnici dell'Ufficio; potranno essere attivate convenzioni specifiche con le Aziende per la gestione di attività specialistiche (rilievi, mappatura, aggiornamento banche dati) che riguardino le reti infrastrutturali.
4. L'Ufficio assicura il collegamento con l'Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati.
5. Le amministrazioni concorderanno con le Aziende un corrispettivo forfettario per le spese d'istruttoria, di segreteria e di coordinamento relative all'Ufficio.
6. L'ufficio potrà comprendere le funzioni svolte attualmente da altri servizi interni ad esempio dall'ufficio competente per l'applicazione del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e relativo canone; l'ufficio avrà un proprio responsabile.

1.5 Sportello informativo

1. Lo sportello informativo dell'Ufficio, in coordinamento con lo Sportello Unico istituito in base all'art.3 del D.P.R 44/98 , svolge per i comuni le seguenti attività :
- 1. azioni tecniche ed amministrative:
 - o fornire la documentazione necessaria per le domande di autorizzazione e relativo supporto informativo;
 - o seguire in modo unificato tutte le pratiche che richiedono autorizzazioni e/o concessioni;
 - o intrattenere relazioni con tutti gli uffici interessati alla pratica od al progetto;
 - o effettuare richieste d'integrazione o modifiche dei piani dei lavori depositati dai richiedenti;
 - o riscuotere gli oneri economici;
 - 2. informazioni all'utenza:
 - o attivare un Numero Verde al quale si possono rivolgere tutti gli interessati per comunicazioni relative all'esercizio dei servizi, all'andamento dei lavori in corso, alla presenza di guasti e disservizi ed in generale per ogni notizia relativa al funzionamento dei sistemi a rete;
 - o servizio di collegamento alla reperibilità operativa;
 - o archivio cartaceo e sistema informativo territoriale consultabile anche on-line.

2 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE

2.1 Programmazione

1. La programmazione è volta ad attuare un'azione complessiva di pianificazione e di gestione dei sistemi presenti per un migliore uso del suolo e sottosuolo stradale ed offrire servizi efficienti e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi, gli elementi di congestione e di inquinamento.
2. L'azione di programmazione è svolta dall'Ufficio, in collaborazione con le Aziende Erogatrici. Il programma sarà approvato dagli Organi Amministrativi Comunali.

2.2 Coordinamento

1. L'Ufficio coordina le attività di programmazione e di pianificazione a livello comunale dell'area stradale, del sottosuolo e relative infrastrutture, collabora con gli uffici pubblici interessati e con le Aziende e comunica tempestivamente alle stesse gli interventi urbanistici previsti dal PGT (Piano di Governo del Territorio) e dai Piani Attuativi e, in generale, dagli interventi previsti sul territorio. A tal fine promuove la creazione di un tavolo permanente di coordinamento con i suddetti soggetti.
2. L'Ufficio, periodicamente con frequenza almeno semestrale, convoca una riunione di coordinamento, finalizzata a conseguire le sinergie necessarie e coerenti con una gestione ottimale della rete stradale e del sottosuolo e a valutare i programmi degli interventi previsti dal Comune (Programma Triennale OOPP), dagli Enti Pubblici e dalle Aziende Erogatrici e a stabilire gli interventi da effettuare.
3. L'Ufficio definisce con i partecipanti al tavolo di coordinamento:
 - o il piano degli interventi ordinari e straordinari dislocati nel territorio comunale (entro 60 giorni);
 - o le tempistiche di inizio e di fine lavori che devono essere realizzati nell'anno;
 - o le modalità di organizzazione dei cantieri, le azioni di prevenzione e di segnalazione dei lavori ai fini della sicurezza;
 - o i rapporti con il Comando di Polizia Municipale.
4. L'Ufficio, dopo l'esame dei programmi presentati dalle Aziende, si riserva il compito di coordinare nella stessa area gli interventi delle Aziende Erogatrici ed Operatrici per conseguire un'azione organica negli interventi e negli scavi.
5. L'Ufficio si attiva per indire una Conferenza dei Servizi al fine di definire con le Aziende le modalità e la tempistica degli interventi, e per indicare i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare. Le Aziende sono tenute a presentare al Comune e agli altri Enti interessati i progetti di intervento almeno tre mesi prima dell'esecuzione delle opere, al fine di consentire le verifiche sul rispetto dei vincoli. Il Comune sentito l'ufficio, o gli Enti competenti, comunicano entro 30 giorni i motivi di un eventuale diniego al progetto.

2.3 Censimento strutture polifunzionali esistenti

1. L'Ufficio entro un anno dall'attivazione, darà corso ad una ricognizione delle strutture polifunzionali esistenti, d'intesa con le Aziende Erogatrici stipulando eventualmente con le stesse convenzioni specifiche comprensive degli aspetti tecnico economici.
2. Il censimento interesserà le strutture, i punti di accesso, lo stato delle opere murarie, i servizi presenti ed il loro stato d'uso. Tali dati saranno riportati in database e cartografie georeferenziate sulla base degli standard regionali.

2.4 Mappatura delle reti esistenti

1. L'Ufficio gestisce l'aggiornamento della mappatura e la georeferenziazione dei tracciati delle reti e delle infrastrutture sotterranee e la raccolta dei dati cartografici relativi all'occupazione del sottosuolo sulla base delle informazioni trasferite senza oneri da parte delle Aziende Erogatrici.
2. Le Aziende dovranno mantenere costantemente aggiornati i dati base tecnici e cartografici relativi ai propri impianti e dovranno renderli disponibili al Comune.
3. Le Aziende, nello scambio delle informazioni sull'occupazione del sottosuolo, dovranno precisare, per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione indicando, ove possibile, il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici e la tipologia e dovranno indicare le seguenti caratteristiche principali:
 - a) gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale, dimensione, allacciamenti;
 - b) elettricità: tensione nominale, materiale;
 - c) telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea;
 - d) fognatura: data realizzazione, portata, criticità.
4. Le Aziende dovranno mappare e rilevare i dati sulla base degli standard regionali e trasferirli al Comune cui compete la gestione dell'aggiornamento dei dati e l'attività di coordinamento.

2.5 Classificazione delle strade

1. L'Ufficio, a supporto della programmazione e della predisposizione del PUGSS, elabora una classificazione delle strade comunali, nel rispetto del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/4/92 n. 285), sulla base dei seguenti elementi:
 - o se esistente, Piano urbano del traffico con le caratteristiche del sistema territoriale, le linee di sviluppo dei sistemi ed i livelli di infrastrutturazione;
 - o regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;
 - o conformazione morfologica e paesistica;
 - o posizione urbanistica - territoriale e importanza storico – sociale;
 - o densità abitativa e presenza commerciale e industriale;
 - o dimensione della carreggiata e dei marciapiedi;
 - o intensità del traffico e del sistema viabilistico.
2. Le autostrade e la viabilità extraurbana non si considerano ai fini della suddetta classificazione.
3. Tale classificazione è funzionale allo svolgimento dei lavori ed è volta a limitare gli impatti sociali e il degrado urbano dovuto ai cantieri stradali.

2.6 Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)

1. Il Comune, supportato dall'ufficio competente nei termini di cui al punto 1.4, predispongono il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) che viene approvato dall'Amministrazione Comunale come specificazione settoriale del Piano dei Servizi, all'interno del Piano di Governo del Territorio di cui alla L.R. 12/05 e successive modifiche e integrazioni.
1. Il piano affronta i seguenti aspetti:
 - a) Caratterizzazione del sistema territoriale con:
 - verifica delle caratteristiche geomorfologiche, geologiche, idrogeologiche e sismiche;
 - valutazione delle destinazioni d'uso del suolo comunale;

- analisi della rete stradale.
 - b) Caratterizzazione del sistema dei servizi a rete con:
 - individuazione dei sistemi;
 - mappatura e gerarchizzazione delle reti e delle infrastrutture;
 - modalità di erogazione dei servizi.
 - c) Esigenze di sviluppo dei sistemi nel territorio comunale e priorità di intervento.
- Le analisi devono permettere di definire il piano con gli elementi di fattibilità territoriale, le esigenze di adeguamento dei sistemi e la relativa tempistica.
3. Il PUGSS ha carattere decennale con programmazione triennale. Gli stralci triennali vengono attuati con piani operativi annuali che tengono conto dei piani industriali dei gestori e della programmazione territoriale fatta eccezione degli interventi non programmabili che rispondono alle regole fissate dalle autorità competenti.

2.7 Sistema informativo territoriale

1. L'Ufficio ha il compito di mantenere aggiornato ed integrare il sistema stradale e delle infrastrutture nel SIT comunale secondo le procedure di gestione del sistema elettronico in atto nel Comune sulla base delle informazioni fornite periodicamente dalle Aziende.
2. Il sistema informativo sulle reti stradali e i sottoservizi è composto da:
 - a) la mappatura e la georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee con annesso caratteristiche costruttive secondo il disposto dell' art.15 (direttiva 3/3/99) e art. 35 della L.R. n. 26/03;
 - b) una mappa dei "lavori in corso", completa di tipo di lavoro, caratteristiche tecniche dello stesso, responsabili, durata delle attività ed eventuali ritardi;
 - c) un quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica;
 - d) un elenco dei lavori finiti nel semestre;
 - e) un profilo delle gestioni presenti, con la "carta dei servizi" di ogni sistema operante;
 - f) l'insieme dei procedimenti con le normative di riferimento e lo schema dei documenti da predisporre, comprensivo di moduli.

3 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

3.1 Procedure autorizzative. Domanda di autorizzazione e procedura semplificata

1. Infrastrutturazione e manutenzione straordinaria

Le Aziende che intendono, nel rispetto della programmazione annuale, effettuare:

- a) l'installazione di infrastrutture secondo la legge regionale n.26/03;
- b) gli interventi di manutenzione straordinaria; dovranno produrre la domanda di autorizzazione almeno tre mesi prima dell'esecuzione dei lavori.

La domanda di autorizzazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente, completa d'indicazione della ragione sociale, della sede, del codice fiscale della Società e conforme alle disposizioni previste dalla Legge n°.109/94 e successive modifiche e integrazioni, allegando:

- a) il relativo progetto con la documentazione tecnica prevista in formato cartaceo ed elettronico ivi comprese le tavole grafiche in formati compatibili con i programmi in uso presso l'Ufficio per la gestione del sottosuolo;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o di spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura; lo spazio che si intende occupare deve essere limitato a quello strettamente indispensabile;
- c) l'oggetto e la durata dell'occupazione, nonché la descrizione dell'opera che si intende eseguire e le modalità d'uso;
- d) lo scopo dell'occupazione; lo scopo non può contrastare con le ragioni dell'estetica e del decoro cittadino, né riferirsi all'esercizio di attività non consentite dalle leggi e dai regolamenti sia nazionali che locali;
- e) le garanzie fideiussorie (bancarie o assicurative);
- f) una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità per danni a terzi.

L'Azienda richiedente dovrà dichiarare di accettare integralmente i contenuti di cui al presente Regolamento, nonché il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia (in caso di discordanza o incertezza interpretativa sull'applicazione dei suddetti regolamenti si farà riferimento alle prescrizioni più restrittive a favore dell'interesse pubblico collettivo).

La documentazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione consiste in:

- a) relazione di progetto comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici e dei tempi di realizzazione eventualmente in formato elettronico;
- b) elaborati grafici riferiti all'intero tracciato ed a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto, riportanti:
 - planimetria generale a livello comunale (scala 1:10.000) con indicazione dei tratti di nuova installazione o di manutenzione effettuati sia con metodi tradizionali che no-dig;
 - elaborati di progetto (scala 1:1000 - 1:500) dell'intero tracciato da eseguire e di ciascuna tratta elementare con relative sezioni e le modalità d'intervento;
 - particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature in scala 1:20 o superiori;
- c) relazione geologica accompagnata da indagini di campagna (geotecniche, idrogeologiche, etc.) per scavi superiori al metro e cinquanta dal piano campagna;
- d) documentazione fotografica adeguata (a terra, aerea).

2. Manutenzione ordinaria e interventi d'urgenza

Gli interventi di manutenzione ordinaria sulle reti esistenti o gli allacciamenti alle utenze non programmabili saranno autorizzati attraverso una procedura semplificata fissata dall'Ufficio. La domanda sempre redatta da tecnico abilitato ricadente nella procedura semplificata sarà formulata sulla base di modulistica standardizzata e documentazione tecnica semplificata secondo l'iter storico applicato dal Comune. L'Ufficio utilizzerà una procedura rapida per l'autorizzazione.

L'intervento d'urgenza va segnalato all'Ufficio o alla vigilanza municipale attraverso telefono o fax, indicando l'esistenza di un disservizio, l'area e l'utenza interessata. L'intervento potrà essere effettuato senza preventiva autorizzazione.

Gli interventi eseguiti con tecniche no-dig devono essere presentati attraverso uno specifico progetto ed eseguiti da aziende specializzate nel settore.

Per gli operatori di telecomunicazioni va allegata copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell'art.4, primo comma della Legge n° 249 del 31.7.1997, corredata dai pareri delle altre autorità competenti diverse dal Comune, necessari per legge (VVF, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, ecc.).

L'Ufficio, con autorizzazione della Giunta Comunale, può stipulare una convenzione annuale o pluriennale con le Imprese erogatrici dei servizi, come indicato nell'art. 1.4.

3.2 Iter autorizzativo

1. L'Ufficio, ricevuti dal protocollo comunale l'istanza di autorizzazione e la documentazione tecnica:
 - a) istruisce la pratica;
 - b) verifica la conformità della richiesta rispetto agli indirizzi di Programmazione triennale ed annuale, approvati in sede di riunioni del tavolo di coordinamento; valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti e con gli indirizzi del presente regolamento.
2. L'Ufficio comunica formalmente al richiedente l'avvio dell'istruttoria della domanda, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento, allegando eventuali richieste di integrazioni e/o di modifiche.
3. L'Ufficio assume ogni utile informazione presso altri settori comunali, enti, aziende e privati interessati a vario titolo agli interventi di cui si richiede l'autorizzazione per verificare le eventuali sovrapposizioni tra più imprese erogatrici, la possibilità di usi in comune delle reti e l'utilizzo di infrastrutture comunali.
4. L'Ufficio, conclusa questa fase, può effettuare una riunione con il richiedente per una valutazione congiunta.
5. L'Ufficio, in caso di necessità, può attivare la Conferenza dei Servizi. Il periodo di convocazione e di svolgimento della conferenza, interrompe i tempi di conclusione dell'iter autorizzativo.
6. Qualora l'istruttoria si concludesse con un rigetto della domanda, l'Ufficio deve produrre una relazione tecnico-amministrativa che ne specifichi le motivazioni o indichi le modifiche sostanziali che devono essere apportate alla richiesta. Saranno, in ogni caso, respinte le domande irregolarmente o insufficientemente documentate o per le quali non sia stato versato il deposito cauzionale richiesto, previa diffida a regolarizzare od integrare la documentazione, ovvero a versare la somma richiesta, entro un termine prescritto. Il richiedente può ripresentare la domanda corredata di un nuovo progetto che tenga conto dei rilievi dell'Ufficio.
7. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo; in caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche.
8. L'Ufficio, espletata l'istruttoria, provvede a stipulare specifica convenzione con il richiedente, dopo di che rilascia l'autorizzazione.
9. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza con apposito

atto scritto. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

3.3 Modalità autorizzative

1. L'Ufficio, nell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, indicherà:
 - a) l'ubicazione dell'intervento con riferimento alla toponomastica e gli elementi correlati (capisaldi, intersezioni stradali, numerazione civica, etc.);
 - b) la durata dell'occupazione temporanea (data di inizio, fine, fascia oraria di lavoro, lunghezza in ml/giorno di occupazione);
 - c) la misura dello spazio concesso (espresso in metri lineari per l'occupazione permanente del sottosuolo ed in metri quadrati per l'occupazione temporanea del soprassuolo e sottosuolo/per giorno di occupazione);
 - d) le prescrizioni tecniche da seguire durante lo svolgimento dei lavori;
 - e) le modalità di scavo, di posa e di ripristino del sedime stradale autorizzate;
 - f) il tipo di convenzione da sottoscrivere con le garanzie fideiussorie richieste;
 - g) il regime tariffario applicato.
2. L'Ufficio, congiuntamente all'atto autorizzativo, predispone il testo della eventuale convenzione, avvalendosi delle indicazioni presenti nella convenzione tipo.
3. La convenzione viene stipulata tra il Comune e l'Azienda sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 11 della Legge n° 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni. Essa è immediatamente vincolante per l'Azienda.
4. Per quanto concerne le disposizioni relative all'esecuzione delle opere e dei relativi collaudi l'Ufficio deve tener presente le disposizioni di cui alla Legge n° 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modifiche e integrazioni e dei regolamenti comunali nelle parti in essi ritenute pertinenti.

3.4 Disposizioni e condizioni di carattere generale

1. L'Ufficio autorizza le Aziende ad effettuare gli interventi operativi sul suolo, sottosuolo stradale e urbano infrastrutturato a rete sulla base delle seguenti disposizioni generali:
 - a) le Aziende devono rispettare le procedure autorizzative fissate e sono assoggettate al pagamento degli oneri economici previsti. La mancanza di autorizzazione comporta delle sanzioni, oltre al pagamento della tassa prevista per l'occupazione;
 - b) le Aziende hanno l'onere di ripristinare quanto manomesso e l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione delle opere e dalla gestione degli impianti collocati;
 - c) l'occupazione del suolo pubblico è autorizzata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. Il Comune si riserva di non concedere l'uso di condutture municipali libere se queste sono riservate all'Amministrazione per il proprio uso.
3. I cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti e, in genere, le reti di fognatura ed ogni altra struttura di proprietà del Comune possono essere utilizzate anche per l'installazione di cavi di telecomunicazioni od altri servizi a rete senza pregiudizio degli stessi ed a fronte della fattibilità tecnica amministrativa.
4. Qualora il Comune predisponga la realizzazione di strutture sotterranee polifunzionali, idoneamente dimensionate per le esigenze delle varie aziende erogatrici, i rispettivi nuovi impianti, nella medesima tratta, non dovranno essere sistemati in sedi diverse, né dovrà essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, ad eccezione degli interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale.
5. Le Aziende non possono porre cavi o tubazioni in numero maggiore a quello autorizzato, sia

nel caso di posa interrata che nel caso di posa in infrastrutture comunali, salvo specifica richiesta, da parte del Comune, che sarà concordata con le aziende e imprese stesse. L'inosservanza del presente punto comporta la revoca della concessione in questione, trattandosi di uso improprio e non autorizzato del diritto di occupazione concesso. Le tubazioni vuote e i manufatti connessi, non utilizzati entro cinque anni dalla data di autorizzazione, si considerano abbandonati se non rientrano nei programmi di sviluppo previsti nel piano. Il comune potrà richiederne la rimozione oppure disporne liberamente per altra utilizzazione.

6. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione; è, parimenti vietata, qualsiasi sub concessione.
7. E' tuttavia ammesso:
 - a) il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal concessionario anticipatamente all'ufficio competente o agli incaricati della riscossione degli oneri dovuti, in modo che possano essere specificati nell'atto di concessione o di autorizzazione o nella ricevuta degli oneri economici pagati;
 - b) il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad un altro beneficiario per il trapasso di un bene o di un'attività, escluso ogni scopo di speculazione e con il consenso dell'Amministrazione Comunale, sempre che per la stessa occupazione non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento darà luogo a nuovo atto, con il pagamento integrale di nuovi oneri, esclusi ogni restituzione o conguaglio di quelli già pagati.

3.5 Garanzie e cauzioni

1. L'Azienda Operatrice, al momento del rilascio della autorizzazione, presterà idonea cauzione mediante fideiussione bancaria, riferita alla tipologia d'intervento. L'Azienda Operatrice, alla data di ultimazione dei lavori, può richiedere lo svincolo della fideiussione per un valore pari al 30% del relativo importo; il rimanente 70% resterà vincolato fino a collaudo avvenuto e all'attestazione di regolare esecuzione dei lavori
2. Le Aziende Erogatrici dei servizi presenteranno all'Ufficio una garanzia fidejussoria annuale non superiore al 10% del valore dei ripristini degli interventi previsti nel piano annuale.
3. All'Azienda che presenti un piano per più interventi è consentito prestare unica fideiussione di importo da determinarsi di volta in volta, in base alla natura e alla durata degli interventi. La garanzia fideiussoria deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e deve essere mantenuta sino ad avvenuto collaudo e ripristino degli interventi programmati
4. Le modalità di gestione della garanzia fideiussoria avverrà nel seguente modo:
 - a) il versamento del valore della fidejussione sottoscritta nella convenzione deve essere effettuato, presso la Tesoreria Comunale, prima del rilascio della autorizzazione;
 - b) l'importo della fidejussione dovrà risultare da una valutazione dei lavori di ripristino da eseguire; tale valutazione è definita dall'Ufficio in accordo con il richiedente;
 - c) la restituzione della somma versata avverrà sulla base delle procedure comunali.

3.6 Oneri Economici. Tassa di occupazione

1. Il Comune ai sensi dei D.Lgs. n. 503/96 e n. 446/97, stabilisce la tassa che deve essere corrisposta per:
 - a) l'occupazione permanente del sottosuolo - suolo pubblico: per l'occupazione del sottosuolo , soprassuolo stradale e urbano , di condutture, cavi ed impianti di proprietà delle Imprese erogatrici, il versamento deve avvenire secondo il Regolamento Comunale. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi una durata non inferiore all'anno e che comportano l'esistenza di manufatti ed impianti;
 - b) l'occupazione temporanea delle strade, spazi ed aree pubbliche: le aziende devono

corrispondere la tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico nei modi e nella misura previsti dal Regolamento Comunale vigente per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. La tassa sarà versata al Comune, secondo le indicazioni riportate nella convenzione e potrà essere dilazionata. Nel caso in cui il periodo riferito al primo anno sia minore di 12 mesi saranno calcolati i soli mesi di esercizio. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo le aree pubbliche o private soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, sono classificate in categorie in rapporto alla loro maggiore o minore importanza. L'entità fisica dell'occupazione sarà espressa in mq o in metri lineari. Per i dettagli relativi ai criteri per la determinazione della tassa, alla misurazione dello spazio occupato, all'elenco delle categorie e a tutto ciò che riguarda le tariffe di occupazione si rimanda allo specifico regolamento comunale.
4. Il Comune richiederà la tassa dovuta per la maggiore occupazione assentita oltre alla relativa sanzione dovuta per il mancato rispetto delle prescrizioni previste nelle modalità autorizzative fatte salve eventuali proroghe come da regolamento comunale.
5. Sono a carico del Richiedente, a parziale copertura degli oneri sostenuti dal Comune le spese di istruttoria, di procedure tecnico amministrative e di autorizzazione. Gli oneri per tali attività saranno fissati dall'Ufficio, approvati dalla Giunta Comunale e potranno essere aggiornati annualmente. In assenza di nuove deliberazioni, gli oneri economici vigenti vengono rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3.7 Oneri economici. Tariffa per l'utilizzo delle infrastrutture

1. Le tariffe per l'uso delle infrastrutture polifunzionali di proprietà comunale (L.R. n. 26/03 e Direttiva 3/3/99) sono definite dall'Ufficio e approvate dal Comune nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esse vanno regolamentate da una convenzione con le Aziende Erogatrici, fissando i criteri di gestione e di manutenzione delle infrastrutture.

3.8 Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di autorizzazione secondo il presente Regolamento, quando la legge non disponga altrimenti, sono sanzionate con l'ammenda prevista dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267. Le contravvenzioni alle disposizioni del Regolamento possono essere definite dal contravventore all'atto stesso della contestazione, mediante versamento della somma che è stabilita con apposito provvedimento del Comune.
2. Oltre alle suddette sanzioni pecuniarie, sono previsti i seguenti casi di applicazione di penali di natura civilistica, comunque da concordarsi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) per lavori eseguiti oltre il termine di ultimazione fissato nella autorizzazione, salvo proroga;
 - b) per gli interventi di manutenzione delle infrastrutture che intervengano oltre i termini fissati nella convenzione;
 - c) per interventi di modifica o messa in sicurezza delle infrastrutture resi necessari da interventi di manutenzione o da modifiche alla sede stradale, decise dal Comune.
3. Per interventi completati oltre il termine prefissato nell'autorizzazione o nel provvedimento di rinnovo della stessa, potrà essere concordata una penale, per ogni giorno di ritardo, non giustificato, sulla data prevista per la riconsegna delle aree oggetto di intervento indicate in

ogni singolo atto autorizzativo, salvo diversa disposizione sottoscritta nella convenzione.

3.9 Responsabilità per danni

1. Sono a carico delle Aziende:
 - a) le responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a persone, a beni mobili o immobili, di proprietà pubblica o privata, per cause derivanti dall'esercizio, dai lavori o dall'occupazione del suolo, sottosuolo stradale e urbano, ovvero contestati da terzi per effetto delle medesime circostanze;
 - b) le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno;
 - c) le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro
2. Le Aziende dovranno esibire idonea polizza assicurativa, per la copertura di tali responsabilità.
3. Qualora dall'esecuzione degli interventi dovessero derivare danni di qualunque natura, le Aziende provvederanno a comunicare tempestivamente il fatto all'Ufficio. L'Ufficio opererà comunque, per quanto possibile, in collegamento con le altre imprese erogatrici di pubblici servizi interessate.
4. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalità indicati dall'Ufficio, questo ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando all'Azienda, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le penali per il ritardo. Se l'Azienda non verserà le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'Ufficio richiederà all'autorità competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente.

3.10 Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione potrà decadere in presenza di:
 - a) reiterate violazioni da parte dell'Azienda delle condizioni e prescrizioni tecniche previste nell'atto di autorizzazione;
 - b) violazioni delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti di competenza comunale;
 - c) mancato ripristino o uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed in regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, e nei 10 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
 - f) la mancata stipula dell'atto di concessione o il mancato versamento delle somme richieste per le spese istruttorie o per cauzione entro 60 giorni dall'invito a provvedervi;
 - g) l'esclusione del bene occupato dal demanio o dal patrimonio indisponibile del Comune, talché non sia più consentito un atto di concessione o di autorizzazione alla occupazione da parte del Comune fermo restando che sono soggetti al tributo i tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.
2. La decadenza con conseguente revoca subentrerà dopo formale contestazione da parte del Comune ed inosservanza, da parte della azienda, dell'invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause contestate.

3.11 Occupazione abusiva

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposito atto comunale e dal pagamento degli

oneri economici richiesti nonché tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento sono considerate abusive, non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi e sono punibili con sanzioni sia amministrative che fiscali.

2. In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'Ufficio, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine perché l'interessato provveda.
3. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'Ufficio, addebitando al responsabile le spese relative, quelle di custodia dei materiali e le eventuali sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

4 ATTIVITÀ TECNICHE

4.1 Esecuzione dei lavori e contenimento dei tempi di lavoro

1. Per quanto concerne le disposizioni relative alle esecuzioni delle opere e dei relativi collaudi, l'Ufficio dovrà tenere presenti le disposizioni di cui ai regolamenti comunali vigenti ed alla legge sui lavori pubblici ove applicabili.
2. Le Aziende Erogatrici, d'intesa con l'Ufficio, dovranno valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori inerenti interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini impatto acustico per le zone interessate.

4.2 Gestione dei cantieri

1. Le Aziende, durante lo svolgimento di opere soggette all'applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. sono obbligate:
 - a) a fornire all'Ufficio tutti i dati e le informazioni richieste in relazione all'intervento autorizzato (dati riguardanti le imprese esecutrici, piani di lavoro, programma temporale di realizzazione);
 - b) a tenere a disposizione una base topografica (su supporto cartaceo e digitale) aggiornata, con i tracciati e i dati tecnici delle infrastrutture installate "as built", evidenziando le opere come effettivamente realizzate;
 - c) a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno derivante da terzi in dipendenza delle opere eseguite;
 - d) all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni, previdenza sociale ed antinfortunistica nei confronti del personale dipendente (in particolare il D. Lgs. 494/96 e s.m.i. ed il Codice della Strada (D.Lgs. 285/92)) mantenendo in cantiere copia completa ed aggiornata della documentazione prevista;
 - e) al coordinamento con la vigilanza urbana e a fornire una adeguata informazione al quartiere e agli utenti del servizio;
 - f) a comunicare all'Ufficio ed alle altre Società che gestiscono i servizi a rete la presenza, non rinvenuta durante le indagini preliminari, di canalizzazioni, impianti o manufatti che possano interferire anche solo parzialmente con le opere in corso. Ogni intervento aggiuntivo a quello previsto è a cura e spese dell'esecutore dei lavori;
 - g) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico o ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - h) a evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dagli organi competenti;
 - i) a evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalle competenti autorità;
 - j) a evitare l'uso di mezzi, installazioni ed impianti che possano cagionare grave disturbo, pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi e predisporre tutto quanto necessario ad evitare sinistri e danni ai passanti ai quali devono essere garantite condizioni di transito in sicurezza;
 - k) a collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati;
 - l) al corretto smaltimento dei rifiuti e delle macerie prodotte.
2. L'Azienda, prima di iniziare i lavori di infrastrutturazione o manutenzione straordinaria, dovrà dare avviso scritto all'Ufficio, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data

presunta di inizio dei lavori, riconfermata per iscritto almeno 2 giorni prima dell'inizio reale per attivare i tecnici comunali e per programmare i controlli.

3. L'Azienda, prima di iniziare i lavori di manutenzione ordinaria o gli allacciamenti non programmabili soggette all'applicazione del DLGS 494/96 e s.m.i.; dovrà dare avviso scritto via fax o via telefono all'Ufficio. Tale avviso va esteso alla Vigilanza Urbana ed a tutti le altre Imprese erogatrici dei servizi, per prendere con esse gli opportuni accordi affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti e limitato l'impatto con la viabilità.
4. L'Ufficio, durante lo svolgimento dei lavori, verificherà sistematicamente le modalità dell'intervento fino alla rimozione del cantiere. Ogni sopralluogo va verbalizzato e sottoscritto con il responsabile dei lavori dell'impresa esecutrice riportando gli eventuali rilievi, le difformità rispetto all'atto autorizzativo e descrivendo le prescrizioni imposte.
5. Per gli interventi con tecniche no-dig, le Aziende devono possedere una specifica certificazione che le abiliti ad operare e sono obbligate a:
 - a) effettuare prima dell'inizio delle attività un sopralluogo con i tecnici dell'Ufficio e delle Aziende Erogatrici dei servizi posti nell'area dell'intervento, per valutare la congruità delle informazioni tecniche sui sottoservizi rilevati con indagini dirette ed indirette. In caso di incertezza sull'affidabilità dei dati in possesso saranno svolte immediate indagini ed accertamenti di verifica sul posto;
 - b) richiedere la presenza di un tecnico o un consulente dell'Ufficio per verificare il corretto svolgimento dei lavori, unitamente ai tecnici delle Aziende Erogatrici interessate, con funzioni di supporto nel caso si venissero a determinare situazioni critiche o situazioni di emergenza sul territorio o sulle reti. Le spese di supporto sono a carico delle Aziende.
6. Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterano i dati fondamentali del progetto, tali variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente concordate con l'Ufficio.
7. Ogni Azienda Erogatrice di servizi, semestralmente, dovrà aggiornare e trasferire al comune la cartografia di base in formato elettronico, di tutti i lavori eseguiti comprensivi dei dati tecnici e delle modalità di posa.

4.3 Ultimazione lavori e collaudo

1. Le Aziende comunicheranno all'Ufficio, per iscritto, l'ultimazione dei lavori autorizzati previsti al punto 1 dell'articolo 4.2. La chiusura della pratica autorizzativa comporta la stesura di una relazione tecnica sulle attività svolte, sui problemi incontrati e sulla manutenzione da effettuare sulle opere e sulle strade, da prodursi entro 15 giorni e che sarà verificata dai tecnici delle parti.
2. I tecnici, se ritenuto necessario, effettueranno un sopralluogo nelle aree d'intervento con il Direttore dei Lavori per constatare l'ultimazione dei lavori, la loro effettuazione a regola d'arte e la conformità con l'atto autorizzativo. In assenza di difformità, le parti redigeranno un rapporto di consegna dei lavori che permetterà di procedere al collaudo finale.
3. Qualora venissero rilevati errori di esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni autorizzative, l'operatore provvederà al loro adeguamento entro trenta giorni dalla relativa contestazione scritta.
4. In caso contrario l'Ufficio provvederà direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici addebitandone le spese all'azienda, attivando le somme dalla fidejussione prevista nella convenzione. Le operazioni di collaudo saranno svolte nei termini di cui al punto 4.2.
5. La stesura della relazione di collaudo determinerà:
 - a) la conclusione dei lavori;
 - b) l'attivazione della fase di ripristino del sedime stradale e delle altre aree interessate dai lavori;
 - c) lo svincolo delle garanzie assicurative.

6. Sono esclusi i lavori con procedura semplificata.

4.4 Ripristino del sedime stradale

1. I tratti di strada o di marciapiedi manomessi per l'esecuzione dei lavori e ripristinati rimarranno in carico all'Azienda, per la durata di due anni dalla data del ripristino degli stessi (per le ulteriori opere di manutenzione).
2. I lavori di manutenzione, sui tratti di strada o marciapiede manomessi, che si rendessero necessari nei due anni, saranno eseguiti da ditte incaricate dal Comune, dopo aver avvisato l'azienda autorizzata a provvedere salvo che nell'area non siano intervenuti altri lavori autorizzati.
3. I costi economici per tale attività, calcolati dall'Ufficio sulla base del listino prezzi della CCIAA di Milano, saranno addebitati all'azienda autorizzata, sulla base delle tariffe riportate in convenzione e aggiornate su base annuale.
4. Allo scadere del biennio di impegno per la manutenzione, decade ogni onerosità verso l'azienda.

4.5 Manutenzione

1. Le Aziende Erogatrici dei servizi, nella riunione semestrale, devono comunicare all'Ufficio in modo documentato gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria che intendono effettuare per attivare una azione programmata.
2. Gli interventi di manutenzione sul sistema delle reti superficiali e sotterranee esistenti si distinguono in programmati e d'urgenza:
 - a) gli interventi programmati sono disciplinati nella convenzione e specificati negli stralci operativi annuali;
 - b) gli interventi d'urgenza vengono eseguiti direttamente dall'Azienda Erogatrice, che contestualmente ne dà comunicazione all'Ufficio.
3. Tutti i manufatti collocati sul suolo stradale comunale o interrati, le reti, le opere accessorie e quant'altro posato, devono essere mantenute dalle Aziende Erogatrici dei servizi .
4. Ove i lavori di manutenzione comportino modifiche alle opere, l'azienda erogatrice trasmette a fine lavoro il progetto esecutivo di quanto realizzato con la relativa cartografia digitale aggiornata.
5. La situazione dello stato delle strade, delle reti e gli eventuali problemi di disservizio devono essere comunicati periodicamente dall'azienda erogatrice del servizio all'Ufficio.

4.6 Emergenza

1. L'Ufficio, in collaborazione con la vigilanza pubblica ed il responsabile tecnico della protezione civile comunale e le aziende erogatrici ed operatrici, predispone un piano di emergenza per i sottoservizi a rete.

4.7 Prescrizioni tecniche

1. Si riporta di seguito una serie di prescrizioni tecniche di carattere generale per la progettazione e realizzazione delle opere con riferimento al Regolamento regionale del 28 febbraio 2005.
2. Tipologia delle opere
Le infrastrutture sono classificate in tre categorie:
 - a) trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime;
 - b) polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o

termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete;

- c) strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione dei previsti o prevedibili piani di sviluppo e devono corrispondere alle norme tecniche UNI - CEI di settore. Il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete.

Nelle aree già edificate o in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra le possibili soluzioni di cui sopra, è effettuata dal comune in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico-architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare.

3. Requisiti delle infrastrutture

Le infrastrutture da utilizzare nelle aree edificate, o in assenza di specifica precisazione nel PUGSS, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate al contenimento dell'effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;
- b) essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI - CEI;
- c) essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali;
- d) essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di plotte scoperchiabili, abbinata a polifore;
- e) essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare. A tale fine, così come indicato dalle «*Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane*» del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) , ai fini delle presenti disposizioni per i marciapiedi a servizio delle aree urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di quattro metri sia per le strade di quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento.

Le infrastrutture da utilizzare, di norma, per le aree di nuova urbanizzazione, nonché per le zone edificate, in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana che richiedano o rendano opportuno riallocare gli alloggiamenti destinati ai servizi di rete, devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, con tecnologie improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;
- b) essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte temporale non inferiore a dieci anni, considerate altresì le disposizioni sui sistemi di telecomunicazione di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), quali ipotesi per nuovi possibili interventi sui manufatti stradali;
- c) essere provviste di derivazioni o dispositivi funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli immobili produttivi commerciali e residenziali di pertinenza, coerentemente con le normative tecniche UNI - CEI;
- d) possedere, al netto dei volumi destinati ai diversi servizi di rete e alle correlate opere e sottoservizi, e sempre in coerenza con le normative tecniche UNI - CEI, dimensioni non inferiori a metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza in termini di spazio libero di passaggio, utile anche per eventuali emergenze.

4. Criteri generali

Qualora l'infrastruttura interessi aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione

urbana, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.

Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, funzionali ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) la profondità minima di interrimento, di cui al comma 3 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), non si applica al di fuori della carreggiata. Al di sotto di quest'ultima la profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino e fatte salve le prescrizioni delle norme tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto.

Le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da potere alloggiare, sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle pertinenti norme tecniche UNI - CEI, alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale) e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro); particolare attenzione progettuale deve essere riservata alle opere ricadenti in aree a rischio sismico per le quali devono fare testo le indicazioni elaborate dai Servizi tecnici nazionali.

Le infrastrutture polifunzionali, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, devono essere accessibili dall'esterno, ai fini della loro ispezionabilità e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per l'inserimento di tubazioni rigide deve essere prevista una copertura a plotte amovibili, opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e trasversali devono essere rapportate all'altezza interna del manufatto ed alla lunghezza delle tubazioni stesse.

Nei casi di realizzazione di infrastrutture da parte di privati, in quanto soggetti autorizzati, l'ente autorizzante, in relazione al carattere di pubblica utilità di tali opere di urbanizzazione primaria, determina, con apposito atto, le eventuali modalità di compartecipazione alle spese ovvero le misure compensative, anche con riferimento alle modalità d'impiego degli alloggiamenti resi disponibili.

5. Criteri particolari

Qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal fine si rinvia all'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 503/1996, predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con gli accorgimenti più opportuni. L'ente autorizzante, in sede istruttoria, deve accertare la coerenza del piano delle opere con il citato D.P.R. 503/1996.

Sono fatte salve le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), qualora gli interventi coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto 7 dell'allegato B) del D.P.R. medesimo.

Le condotte di gas combustibile, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), devono essere situate all'esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi di rete; per le stesse si fa rinvio alle norme tecniche UNI -CEI, salvo che la tubazione del gas non possa essere collocata in luogo diverso.

In tal caso, il tratto di tubazione posta nell'infrastruttura, oltre che di limitata estensione lineare, non deve presentare punti di derivazione e deve essere posata in doppio tubo con sfiati e secondo accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato dell'arte attinti dalla guida tecnica UNI - CEI *"Requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali"*, di cui alla norma UNI - CEI *"Servizi tecnologici interrati"*, alla norma UNI - CIG 10576 *"Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo"*, al decreto ministeriale 24 novembre 1984.

6. Programmazione

Il Comune programma, anche di concerto con altri soggetti pubblici e privati interessati, gli eventuali alloggiamenti per l'implementazione dei servizi di rete esistenti e per la posa di nuovi servizi secondo criteri atti a garantirne un successivo sviluppo quali-quantitativo e a facilitare le operazioni di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sarà opportuno che questa programmazione venga condivisa nell'ambito di un tavolo tecnico al quale dovranno partecipare, oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale, le Aziende Erogatrici i servizi.

Gli interventi programmati devono essere inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e nel relativo aggiornamento annuale.